



COMUNE di BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO


ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

*Approvato con Delibera di Consiglio comunale n 75 del 30
Dicembre 2019*



INDICE

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Svolgimento del servizio**
- Art. 3 Figure costituenti il servizio di ispettorato ambientale comunale**
- Art. 4 Volontarietà del servizio**
- Art. 5 Requisiti per la nomina**
- Art. 6 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario**
- Art. 7 Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario**
- Art. 8 Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario**
- Art. 9 Compiti del Comune**
- Art. 10 Corso formativo aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario**
- Art. 11 Sospensione e revoca dell'incarico**
- Art. 12 Convenzioni con le Associazioni di volontariato**
- Art. 13 Procedura amministrativa e contenzioso**
- Art. 14 Norme finali ed entrata in vigore**



Art. 1
Finalità

- 1) Il Comune di Borgetto, in virtù delle proprie competenze statuarie ed al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano e della tutela dell'ambiente nel territorio comunale, istituisce la funzione dell'ispettore ambientale comunale volontario, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle disposizioni in tema di igiene e decoro urbano.
- 2) La figura dell'ispettore Ambientale Comunale si affianca, senza sostituirli, agli ulteriori organi e figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti di cui al precedente comma 1.
- 3) Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell' art. 198 comma 2 del Dlgs n.152/2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
- 4) Il presente regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo cui sono preposti, al fine di accertare le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2
Svolgimento del servizio

- 1) Il servizio di Ispettorato Ambientale comunale viene organizzato dal Comune.
- 2) L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
- 3) Ai fini dell'organizzazione del servizio, il Comune di Borgetto può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni ambientali di volontariato riconosciute in ambito nazionale e/o regionale in materia ambientale. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente regolamento, i rapporti tra il comune e dette associazioni sono regolati da apposito atto convenzionale, sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata.

Art. 3
Figure costituenti il servizio di ispettorato ambientale comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si identifica nella figura del volontario che:

1. Svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.
2. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.
3. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

1. Le priorità dell'attività di vigilanza, controllo di cui al precedente comma possono essere implementate, modificate e/o integrate dal Sindaco e/o dal Comandante del corpo di Polizia Locale, attraverso l'emanazione di specifiche direttive.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 4

Volontarietà del servizio

1. Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale Comunale ai sensi del presente regolamento, costituisce Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla normativa vigente in materia di volontariato.
2. Restano salvi, nei limiti e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, il rimborso delle spese sostenute

Art. 5

Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
2. aver raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
3. Di essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado
4. godere dei diritti civili e politici;
5. non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
6. essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
7. conoscere il territorio del Comune di Borgetto

Art. 6

Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte dal presente Regolamento.
2. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo liberale, gratuito e quale attività di volontariato, non configurandosi né potendosi configurare in alcun modo e per nessuna ragione rapporto di dipendenza e/o di lavoro con il Comune di Borgetto.
3. Il Sindaco emette il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.
4. All'Ispettore Ambientale Comunale Volontario viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
5. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente ed indossare la pettorina identificativa, potrà indossare eventuale divisa della propria associazione di appartenenza, sempre che questa sia stata espressamente autorizzata dagli organi preposti, essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati.
6. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del territorio comunale ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato,
7. E' fatto assoluto divieto all'ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità alle direttive e/o ai disciplinari di servizio eventualmente predisposti.

8. Gli ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'Ente per il periodo di servizio.

Art.7

Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento delle funzioni, deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è comunque tenuto a:

- a) assicurare almeno 20 (venti) ore di servizio mensili;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comando di Polizia Locale;
- c) sottoscrivere la convenzione, con l'Associazione di volontariato di appartenenza;
- d) rispettare eventuali atti generali di organizzazione adottati dalla Giunta Comunale;
- e) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- f) identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 48 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale di Borgetto,
- h) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

Art.8

Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli uffici del Comune, i soggetti da nominare – ricorrendone i requisiti di cui al presente Regolamento – Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono individuati, in via prioritaria, attraverso le Associazioni che sottoscrivono le Convenzioni

2. L'amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, potrà predisporre e pubblicare un apposito Avviso volto a raccogliere ulteriori candidature.

3. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, i soggetti interessati devono essere in possesso di un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni.

4. Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:

a) alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore,

b) l'esibizione di idonea certificazione che attesti il possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nella Convenzioni, da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato;

c) all'esibizione di un valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalle competenti istituzioni.

5. Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

6. Tra i candidati reputati idonei, previo superamento di un colloquio valutativo da parte di una commissione tecnica presieduta dal Segretario Comunale e composta da altri due tecnici dipendenti comunali per le materie pertinenti, il Sindaco, nel pieno rispetto delle vigenti normative afferenti le autonomie locali, nomina, con proprio Decreto, gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia ambientale,.

8. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 9

Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale Volontario. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. In caso di reiterate violazione dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
5. Il Sindaco, anche sulla scorta delle segnalazioni di cui al comma 1, ovvero sulla scorta delle segnalazioni/istruttoria del Comandante del Corpo di Polizia Locale, del Dirigente del Settore Comunale competente in materia di Igiene urbana, dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con proprio insindacabile decreto.

Art. 10

Compiti del Comune

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio, provvedendo, in particolare, all'assicurazione contro gli infortuni degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità,) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale, in sintonia con il Settore del Comune di Borgetto competente in materia di Igiene urbana.
3. Il Comune può riconoscere a ciascun Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nei limiti delle disponibilità finanziarie e fino ad esaurimento delle stesse, un rimborso spese, eventualmente quantificato convenzionalmente – sulla scorta di apposito atto – per ogni giorno in cui l'Ispettore Ambientale abbia prestato servizio volontario per un periodo non inferiore alle tre ore. Ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui al presente comma, l'effettivo servizio volontario deve essere rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze tenuto dal Comando di Polizia Locale secondo le modalità disposte dal Comandante del corpo di Polizia Locale, ovvero secondo le modalità eventualmente concordate nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte.
4. L'eventuale rimborso di cui al comma precedente non assume, né può assumere, valore di corrispettivo e/o retribuzione, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente – sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione, anche provvisorio – al momento dell'adozione del relativo impegno di spesa da parte del Comandante del corpo di Polizia Locale, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
5. L'importo dell'eventuale rimborso spese di cui al precedente comma 3 è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia locale potrà autorizzare gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari a svolgere attività, il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione. L'autorizzazione di cui al presente comma dovrà essere preventiva e si intenderà rilasciata esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

Art. 11

Corso formativo aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. Il Comune organizza, in forma diretta o indiretta, corsi di formazione per gli aspiranti ispettori Ambientali Comunali Volontari.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti interni all'Ente.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed il Dirigente del Settore comunale competente in materia di Igiene urbana sono i responsabili dell'intero procedimento, compresa l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale per il rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - b) la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - c) i regolamenti e le ordinanze comunali in materia ambientale;
 - d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - e) il procedimento sanzionatorio amministrativo;

Art. 12.

Convenzioni con le Associazioni di volontariato

1. Il Comune di Borgetto, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale può sottoscrivere apposite Convenzioni con una o più Associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari e presenti sul territorio ~~comunale~~ *e anche con i*
2. Le Associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Comandante del Corpo di Polizia Locale. Il Comune di Borgetto, qualora lo ritenga necessario per sollecitare la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, può pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'autonoma valutazione compiuta con propria Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del citato Comandante del Corpo di Polizia Locale e/o del Dirigente del Settore comunale competente in materia di Igiene urbana.
3. Le Convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle Associazioni di volontariato che le sottoscrivono, all'organizzazione del Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale.

ci si riferisce

Art. 13

Procedura amministrativa e contenzioso

1. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore Ambientale sono di competenza del Comune di Borgetto e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

Art. 14

Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni eventuale disposizione incompatibile precedentemente assunta dal Comune di Borgetto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.